

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

- Art. 1. Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2. Disposizioni generali
- Art. 3. Presupposto del canone
- Art. 4. Soggetto passivo

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 5. Istanze per l'occupazione di suolo pubblico
- Art. 6. Tipi di occupazione
- Art. 7. Istanza e rilascio della concessione
- Art. 8. Titolarità della concessione e subentro
- Art. 9. Rinnovo
- Art. 10. Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Art. 11. Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 12. Occupazioni abusive
- Art. 13. Riduzioni
- Art. 14. Esenzioni

TITOLO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Art. 15. Disposizioni generali
- Art. 16. Passi carrabili e accessi a raso
- Art. 17. Occupazioni con impianti di distribuzione carburante
- Art. 18. Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Art. 19. Serbatoi e simili

TITOLO IV – CANONE MERCATALE

- Art. 20. Disposizioni generali
- Art. 21. Soggetto passivo e versamento del canone per le aree mercatali
- Art. 22. Tariffe

TITOLO V – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

- Art. 23. Istanze per i messaggi pubblicitari
- Art. 24. Tipologie di impianti pubblicitari
- Art. 25. Istanza e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 26. Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Art. 27. Rinnovo e disdetta

- Art. 28. Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
- Art. 29. Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Art. 30. Rimozione della pubblicità
- Art. 31. Esposizioni pubblicitarie abusive
- Art. 32. Piano generale degli impianti destinati alle pubbliche affissioni

TITOLO VI – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

- Art. 33. Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – “automezzi/camion vela”
- Art. 34. Pubblicità realizzata su veicoli
- Art. 35. Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
- Art. 36. Freccie direzionali – Pre-insegne
- Art. 37. Pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 38. Pubblicità varie
- Art. 39. Dichiarazioni per particolari fattispecie

TITOLO VII – TARIFFE E CANONE

- Art. 40. Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Art. 41. Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Art. 42. Classificazione delle strade aree e spazi pubblici
- Art. 43. Determinazione delle tariffe annuali
- Art. 44. Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 45. Determinazione del canone
- Art. 46. Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO VIII – PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 47. Gestione del servizio pubbliche affissioni
- Art. 48. Determinazione del canone per le pubbliche affissioni
- Art. 49. Riduzione del canone pubbliche affissioni
- Art. 50. Esenzioni dal canone pubbliche affissioni
- Art. 51. Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO IX – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Art. 52. Modalità e termini per il pagamento del canone in fase di rilascio dell’atto autorizzativo
- Art. 53. Accertamenti – Recupero canone
- Art. 54. Riscossione coattiva
- Art. 55. Sanzioni e indennità
- Art. 56. Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Art. 57. Autotutela
- Art. 58. Regime transitorio
- Art. 59. Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione dei prelievi definiti ai sensi del comma 816 della legge sopracitata, regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di San Zeno Naviglio, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.

2. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo statuto del comune.

3. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Non devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il nulla-osta quando previsto dalle norme di Legge.

2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (DPR n. 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.

5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

6. Secondo la normativa vigente devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

- a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
- b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.

7. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

8. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

9. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi da parte della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico comunale. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica, il rispetto e la conformità al Codice della Strada e a regolamenti comunali specifici in materia. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

10. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

11. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

12. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

13. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

14. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata anche se priva di carattere di lucro, nonché eventuali messaggi riconducibili ad attività prive di lucro.

Fermo restante il disposto dell'art. 1, comma 818 della Legge 27/12/2019, n. 160, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 della medesima legge 27/12/2019, n. 160.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei seguenti termini:

- per le occupazioni permanenti, almeno 30 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione;
- per le occupazioni temporanee, almeno 7 giorni prima della data prevista per l'occupazione.

2. La domanda deve essere presentata in marca da bollo, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità: gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, la descrizione del mezzo o dell'occupazione con la quale si intende occupare il suolo pubblico, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la durata dell'occupazione, la destinazione d'uso. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione, data di inizio occupazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 30 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto

nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza la priorità di presentazione dell'istanza.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni permanenti sono normalmente commisurate ad anno solare, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare. Le frazioni di anno sono computate in dodicesimi. La frazione di occupazione superiore ai 14 giorni da luogo al pagamento dell'intero mese di occupazione

3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. In tal caso il richiedente o suo delegato ha il diritto al rimborso per quanto eventualmente già pagato.

Articolo 7

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza e provvede all'avvio della procedura.

2. Riscontrati i pareri favorevoli da parte dell'ufficio di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico comunale, e verificato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'atto di concessione è rilasciato facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza al rilascio della concessione. Qualora vi sia la necessità di esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi della Legge n.241/90 e ne viene data comunicazione al richiedente. L'eventuale diniego al rilascio della concessione deve essere espresso e motivato.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda viene archiviata e l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
6. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al (15%) del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

Articolo 8

Titolarietà della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;

- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione con apposita istanza.

Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 9

Rinnovo

1. Il provvedimento di concessione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di apposita e motivata istanza al Comune.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le medesime modalità previste dal presente regolamento. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Articolo 10

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone corrisposto in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone corrisposto a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi.

Articolo 11

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

3. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 12

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o altro dipendente comunale o il dipendente dell'eventuale gestore del canone unico, cui sia stata preventivamente attribuita la qualifica di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in

pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 13

Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 821 lettera f) della Legge di Bilancio 2020, sono previste le seguenti riduzioni:

a) è disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;

b) è disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;

c) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

d) banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti), riduzione del 40 per cento (considerando che per le aree mercatali, la tariffa di base giornaliera è applicata con una riduzione del canone del 55 per cento con rimando all'art. 22 del presente regolamento);

- e) banchi di vendita e simili, non titolari di concessione per posto fisso dicasi “spuntisti” e collocati in occasione di fiere e festeggiamenti da applicare con riferimento all’art. 22 del presente regolamento;
- f) ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le operazioni con mezzi operativi) per quanto riguarda i cantieri per l’esercizio dell’attività edilizia, riduzione del 60 per cento;
- g) occupazione superiore a 15 giorni (il calcolo della tariffa decorre dal 16° giorno) effettuata da “privati” (non cantieri di attività edilizia) con ponteggi, attrezzature e materiali necessari ai lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, riduzione del 60 per cento;
- h) spettacoli viaggianti e circensi (giochi e divertimenti, luna park, autoscontri, ecc.) riduzione del 80 per cento;
- i) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riduzione del 50 per cento.

Articolo 14

Esenzioni

1. Oltre le esenzioni normative disciplinate dall’art. 1, comma 833 della Legge 27/12/2019, n.160 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti:

- le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione, contraddistinti da apposita segnaletica e simili;
- le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria.
- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono iniziative a carattere politico purchè l’area non ecceda i 10 mq (ad esempio: propaganda elettorale, tesseramento del movimento, ecc.);
- occupazioni permanenti di tavolini, sedie, ombrelloni connessi all’esercizio o allo svolgimento di un’attività economica e simili;
- occupazioni permanenti con mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili;
- occupazioni permanenti con esposizione di merce all’esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili
- occupazioni permanenti con arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini porta rifiuti, pensiline fermata autobus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili;
- occupazioni permanenti con tende fisse e retrattili riguardanti attività economica e simili;
- occupazioni permanenti con insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili;
- occupazioni permanenti con impianti a fune e simili per trasporto merci e persone;
- occupazioni permanenti con cisterne e serbatoi interrati in genere e simili;
- esposizione di merce all’esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili;
- occupazioni temporanee con occupazione effettuata da “privati” (non cantieri di attività edilizia) con ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di lavori edili per la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili (occupazione che deve essere inferiore a 15 giorni per usufruire dell’esenzione in quanto dal 16° giorno decorre il calcolo della tariffa);
- occupazioni temporanee con dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all’esterno di pubblici esercizi e simili;

- occupazioni temporanee con mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo;
- occupazioni temporanee con tende parasole sporgenti da bancarelle e simili;
- occupazioni temporanee con insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo;

TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 15 Disposizioni generali

1. Le disposizioni generali indicate nel presente regolamento trovano applicazione anche alle particolari tipologie di occupazione indicate nei successivi articoli.

Articolo 16 Passi carrabili e accessi a raso

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1, ad uso passo carrabile.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

Articolo 17 Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle stesse nonché le occupazioni realizzate con altre strutture ed impianti

di servizio se situati in corrispondenza dell'intera area di esercizio dell'attività, come risultante dal provvedimento di concessione.

Hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei situati in corrispondenza dell'intera area di esercizio dell'attività.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 18

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni realizzate mediante stazioni di distribuzione di energia per la ricarica di veicoli elettrici è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni realizzate con altre strutture ed impianti di servizio.

Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle stesse nonché le occupazioni realizzate con altre strutture ed impianti di servizio se situati in corrispondenza dell'intera area di esercizio dell'attività, come risultante dal provvedimento di concessione.

Hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con manufatti o impianti sotterranei situati in corrispondenza dell'intera area di esercizio dell'attività.

3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 19

Serbatoi e simili

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoio non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO IV - CANONE MERCATALE

Articolo 20 Disposizioni generali

1. I commi dal 837 al 843 della Legge di Bilancio 2020 disciplinano il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, e più precisamente il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Tale canone, ai sensi del comma 838 della Legge di Bilancio 2020, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il nuovo canone patrimoniale istituito dal comma 816 della medesima legge, e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 della legge di bilancio 2020, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147. per le comunicazioni pubblicitarie. Le disposizioni generali indicate nel presente regolamento trovano applicazione anche alle aree mercatali, salvo quanto qui espressamente indicato.

Articolo 21 Soggetto passivo e versamento del canone per le aree mercatali

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie occupata. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, senza preventiva concessione comunale. Il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera, in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione come disposto dal regolamento.

2. Il versamento del canone mercatale deve essere corrisposto con le stesse modalità previste per le occupazioni temporanee e permanenti. La scadenza annuale per il versamento del canone mercatale è prevista per il 31 marzo di ciascun anno. Per l'annualità 2021 il versamento del canone annuale va effettuato entro il 31 maggio.

Gli spuntisti devono provvedere al pagamento del canone entro il termine della giornata di mercato.

Articolo 22 Tariffe

1. Con riferimento alla legge di bilancio 2020, per le aree mercatali, la tariffa di base giornaliera è applicata con una riduzione del canone del 55 per cento, sia per i banchi di vendita e simili, con concessione di posto fisso, sia per i banchi di vendita e simili non titolari di concessione di posto fisso, e banchi collocati in occasione di fiere e festeggiamenti.

2. In aggiunta a quanto previsto nel comma precedente, per le aree mercatali viene applicata un'ulteriore riduzione del 40 per cento prevista per:

a) banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti) con carattere ricorrente e con cadenza settimanale.

TITOLO V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 23

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti.

Rispetto alla data di inizio di esposizione del mezzo pubblicitario la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, almeno 30 giorni prima della data di inizio pubblicità, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune di San Zeno Naviglio.

2 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare apposita domanda che deve essere presentata in marca da bollo, utilizzando l'apposito modello comunale sopracitato.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale del Comune di San Zeno Naviglio.

5. La domanda, redatta in bollo, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;
- f) la dichiarazione apposita predisposta dal Comune riguardo l'adeguate e corretta realizzazione del mezzo pubblicitario da esporre;
- g) la dichiarazione di inizio pubblicità.

6. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare;

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione del messaggio pubblicitario contenuto e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 24

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi superficie fino a 5 mt. quadrati, di natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 25

Istanza e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Comune riceve l'istanza per l'esposizione pubblicitaria e provvede all'avvio della procedura.
2. Riscontrati i pareri favorevoli da parte dell'ufficio di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico comunale, e verificato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile

comporterà l'archiviazione della pratica. L'atto di autorizzazione è rilasciato facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza al rilascio dell'autorizzazione. Qualora vi sia la necessità di esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi della Legge n.241/90 e ne viene data comunicazione al richiedente. L'eventuale diniego al rilascio dell'autorizzazione deve essere espresso e motivato.

4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.

5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio esposizione pubblicitaria, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

6. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

7. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

8. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 26

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari richiesti;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 il concessionario deve provvedere all'apposizione a propria cura e spese all'applicazione o l'incisione di una targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

La prevista targhetta dovrà essere posizionata in un posto facilmente accessibile e visibile dagli operatori addetti al controllo e dovrà riportare i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione o altro elemento di identificazione previsto dal Comune;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

4. La targhetta o la scritta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi della autorizzazione in questione.

6. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

7. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 27

Rinnovo e disdetta

1. Le autorizzazioni a carattere permanente hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità e delle caratteristiche del mezzo pubblicitario.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

Articolo 28

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate con modalità idonee a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 29

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.

Articolo 30 **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Articolo 31 **Esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 32 **Piano generale degli impianti destinati alle pubbliche affissioni**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti finalità istituzionali, sociali, ovvero, ove previsto con rilevanza economica e nel rispetto della normativa vigente.

Nella effettuazione delle affissioni, il personale preposto osserverà l'esatta distribuzione del numero dei manifesti e del relativo formato in considerazione, oltre che della "destinazione" dei singoli impianti, anche delle dimensioni dei relativi quadri affissionali. Per tale servizio si riportano nell'allegato "B" gli impianti esistenti.

TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 33

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “automezzi/camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone relativo, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
Per i cosiddetti “camion automezzi vela”, nel caso tali automezzi siano itineranti (“mobili”), dovrà essere versato il canone rispettivamente al Comune dove ha sede la ditta/società che effettua la pubblicità. Nel caso in cui tali “automezzi vela” siano statici, il canone è dovuto al Comune dove l'automezzo è fermo in sosta.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.

Articolo 34

Pubblicità realizzata su veicoli

1. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare solo se è presente sul territorio comunale una sede dell'impresa stessa o una qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero nel caso in cui in questo comune siano domiciliati i suoi agenti o mandatarî, che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente distinzione:
 - a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
 - b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
 - c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie di cui al comma a) e b).Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa applicabile alle suindicate fattispecie è raddoppiata. Il canone non è dovuto l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
2. Per la pubblicità effettuata per conto terzi. Il canone è dovuto con applicazione della tariffa prevista per la pubblicità ordinaria commisurata alla superficie complessiva.
3. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

4. Su queste tipologie di veicoli è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

Articolo 35

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 36

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, sono soggette al canone.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 37

Pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

Qualora l'esposizione pubblicitaria sia maggiore di 1 mq la tariffa per tale tipologia è aumentata del 50 per cento.

2. Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe previste per tale tipologia.

3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora tale forma di pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ordinaria di base prevista per tale tipologia.

Articolo 38

Pubblicità varie

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per l'esposizione pubblicitaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti e manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura tariffaria stabilita. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista per la tipologia di pubblicità effettuata da aeromobili.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada e alle disposizioni di legge specifiche, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitario dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe previste dal comune.
4. Per la pubblicità sonora, effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la si applica la tariffa prevista dal comune per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno

Articolo 39

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone con applicazione della tariffa ordinaria. Qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria anche la preventiva autorizzazione all'installazione.

TITOLO VII – TARIFFE E CANONE

Articolo 40

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 41

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) superficie, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) durata dell'esposizione;
 - c) caratteristiche: opaca o luminosa
 - d) numero di messaggi
 - e) punti di diffusione;
 - f) tipo di veicoli
 - g) tipologia;
 - h) finalità;
 - i) unità

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 42

Classificazione delle strade aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni del suolo, per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata sulle due categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante. La tariffa per le strade appartenenti alla seconda categoria è ridotta nella misura del 30 per cento rispetto alla tariffa della prima categoria.

Articolo 43

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è indicata dalla Legge 160/2019, e in particolare sulla base delle indicazioni di cui all'art. 1, c.817 in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. E' determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe indicate dalla legge di bilancio, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'apposito atto deliberativo delle tariffe.
4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 44

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è indicata nella Legge 160/2019, e in particolare sulla base delle indicazioni di cui all'art. 1, c.817 e c. 827. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 45 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo applicando la tariffa annuale rapportata in dodicesimi.

La frazione di esposizione pubblicitaria o di occupazione superiore ai 14 giorni dà luogo al pagamento dell'intero mese.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

3. Per le esposizioni pubblicitarie che abbiano superficie superiore ad 1 mq e fino a 5,50 mq la tariffa è aumentata del 50 per cento. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento

4. Per le esposizioni pubblicitarie che abbiano superficie compresa da 5,51 mq a 8,50 mq la tariffa rispetto a quanto determinato al comma 3 è aumentata del 50 per cento. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è aumentata dell'importo relativo alla tariffa ordinaria (pubblicità opaca) prevista per la categoria da 1 mq a 5,5 mq di cui al comma 3.

5. Per le esposizioni pubblicitarie che abbiano superficie superiore a 8,50 mq la tariffa rispetto a quanto determinato al comma 3 è aumentata del 100 per cento. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è aumentata dell'importo relativo alla tariffa ordinaria (pubblicità opaca) prevista per la categoria da 1 mq a 5,5 mq di cui al comma 3.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto

8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

9. In presenza di più esposizioni pubblicitarie e di occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni o esposizioni pubblicitarie arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

Articolo 46

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicata per la tariffa forfettaria (in base alle attuali disposizioni di legge) di Euro 1,50 (prevista per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti). Ai sensi di legge, in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO VIII - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 47

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del gestore del canone unico, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o con rilevanza economica e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 48

Determinazione del canone per le Pubbliche Affissioni

1. Per l'effettuazione delle Pubbliche Affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune;

2. La misura delle richieste e del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e fino ad 1 mq., per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione, è determinato in base alla tariffa standard di riferimento moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione eccedente a quello iniziale si applica una maggiorazione del 30 per cento.

Per le medesime richieste, superiori a 1 mq. adottando lo stesso procedimento di calcolo, è prevista una maggiorazione del 50 per cento.

Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli si applica una maggiorazione del canone del 50%

Per ogni commissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli si applica una maggiorazione del canone del 50%

Per ogni commissione di manifesti costituiti da oltre 12 fogli si applica una maggiorazione del canone del 100%

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prefissati. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Per l'affissione di manifesti aventi rilevanza economica richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, prive di carattere ricorrente, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. In caso di affidamento in gestione del servizio, tale maggiorazione è attribuita al gestore del canone unico, in parte quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro ed in parte quale oneri di mantenimento degli impianti di affissione dei manifesti.

5. Per l'affissione di manifesti privi di rilevanza economica, da effettuarsi per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, ed aventi carattere ricorrente, quali quelle relative a ringraziamenti o annunci mortuari, è prevista esclusivamente l'affissione diretta dei manifesti, previa sottoscrizione di apposita convenzione disciplinante le modalità di esecuzione del servizio. In tal caso è dovuta la maggiorazione del 5 per cento del canone con un minimo di Euro 12,91 per ciascuna affissione ed una riduzione del 50% del canone. Tale maggiorazione è attribuita al gestore del canone unico a titolo di mantenimento degli impianti di affissione dei manifesti. In mancanza di sottoscrizione della prevista convenzione le affissioni eseguite si considerano a tutti gli effetti abusive.

6. Il pagamento del canone sulle affissioni deve essere effettuato prima o contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità indicate nel presente regolamento.

7. Per il pagamento del canone per l'affissione di manifesti privi di rilevanza economica da effettuarsi per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, ed aventi carattere ricorrente, quali quelle relative a ringraziamenti o annunci mortuari, è concessa l'effettuazione su base mensile posticipata, con le modalità indicate nel presente regolamento, come indicato nell'apposita convenzione, la quale deve anche prevedere l'obbligo di comunicare al Comune (o al gestore del servizio), l'elenco dei manifesti affissi, i relativi titoli e dimensioni dei manifesti, le date di esecuzione dell'affissione ed il periodo di esposizione.

Articolo 49

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto della metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 50

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- g) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

Articolo 51

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

- 1. Le affissioni garantite devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune (o il gestore del canone unico), deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
- 3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune (o il gestore del canone unico), deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5. La mancata affissione dei manifesti non dà diritto ad alcun risarcimento, ma solo il diritto al rimborso delle somme versate

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune (o il gestore del canone unico), è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

TITOLO IX - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 52

Modalità e termini per il pagamento del canone in fase di rilascio dell'atto autorizzativo

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone, deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, prima o contestualmente al ritiro dell'atto autorizzativo.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto autorizzativo il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le autorizzazioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti per esigenze legate all'approvazione del bilancio.

4. Nel caso di nuova autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Gli importi dovuti sono versati in base alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 e con riferimento ad ogni altra possibile tipologia di versamento previste dalla normativa.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi e le sanzioni di legge e le indennità previste dal presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Articolo 53

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del gestore del canone unico, cui, con provvedimento adottato dal Sindaco o dal Dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Il Comune (o il gestore del canone unico), provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino in caso di occupazioni ed installazioni abusive procede mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Con lo stesso procedimento sono recuperate le spese sostenute dal Comune o dal gestore del canone unico.

Articolo 54

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune (o dal gestore del canone unico e delle relative attività di accertamento, liquidazione e riscossione).

Articolo 55

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni abusive ed alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, ovvero difforni dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica un'indennità pari al canone originariamente dovuto maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti a carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal

trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatta dal competente pubblico ufficiale.

3. Alle occupazioni abusive ed alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, ovvero difforni dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Si considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

5. In caso di occupazione o di diffusione di messaggi pubblicitari non conforme all'autorizzazione rilasciata, si considera abusiva solo la parte di occupazione o di massaggio pubblicitario difforme dalla concessione rilasciata.

6. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile (o il gestore del canone unico) notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

8. Qualora il provvedimento di accertamento o di contestazione della violazione preveda la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta e nel caso in cui il concessionario o altro soggetto solidalmente obbligato rinunci alla possibilità di impugnazione del provvedimento di accertamento o di contestazione della violazione, da manifestarsi con il pagamento dell'avviso di accertamento o contestazione della violazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, questi può avvalersi del beneficio di effettuare pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad in terzo del massimo edittale previsto nel presente regolamento ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. Il pagamento dell'avviso di accertamento o di contestazione della violazione da parte di uno solo dei soggetti coobbligati comporta l'improcedibilità del ricorso. Sono fatte salve le violazioni che per legge prevedono l'impossibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta.

9. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune (o il gestore del servizio) può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.

10. L'indennità e le sanzioni previste, nonché le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

11. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

12. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

13. Per le violazioni al presente regolamento il Funzionario responsabile (o il gestore del canone unico) notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo.

Articolo 56

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 57

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario (o il gestore del servizio), che ha emesso un provvedimento può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione (o dal gestore del servizio).

Articolo 58

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni o le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento e rimangono attive per tutta la durata del rilascio.
2. Anche in assenza di specifica autorizzazione o concessione, sono autorizzate d'ufficio le occupazioni e/o le esposizioni pubblicitarie aventi carattere annuale che nella previgenza dell'istituzione del presente canone unico erano presenti nei ruoli comunali o del concessionario del servizio di accertamento e riscossione, regolarmente denunciate o pagate.
3. Per l'annualità 2021 il versamento del canone annuale va effettuato entro il 31 maggio.

Articolo 59

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell'anno 2021.